



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00186 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
335 7262435 - 335 7262863
Fax: +39 06 48903735
coisp@coisp.it – www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 1047/07 S.N.

Roma, 13 ottobre 2007

AI SIGNORI SENATORI DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AI SIGNORI DEPUTATI DELLA REPUBBLICA ITALIANA

OGGETTO: XV°, XVI° e XVII° corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di Vice Sovrintendente del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato.

Richiesta di emanazione normativa.

Illustrissimi On. Senatori e Deputati della Repubblica Italiana,

Vi rivolgiamo la presente per portare alla Vostra attenzione la necessità di provvedere all'emanazione di una norma che sani un'annosa e tuttora irrisolta ingiustizia che stanno subendo alcune migliaia di operatori di Polizia, precisamente gli appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti che avevano frequentato il 15°, 16° e 17° corso di formazione per l'accesso a tale ruolo della Polizia di Stato, nei cui confronti si è registrata una palese sperequazione rispetto agli omologhi appartenenti al Corpo Forestale dello Stato, altra Forza di polizia ad ordinamento civile.

Il riconoscimento dell'abnegazione e della professionalità di coloro che sono chiamati a garantire la sicurezza del nostro Paese, come le Illustrissime SS.LL. concorderanno, è elemento imprescindibile per una reale efficienza di tale compito al servizio dei cittadini. E' dovuta da parte Vostra la massima attenzione ed il massimo rispetto verso queste donne e questi uomini che con grande orgoglio indossano la divisa della Polizia di Stato.

Il nostro sincero auspicio è rappresentato dalla viva speranza che quanto di seguito esposto possa suscitare in Voi la volontà di porre fine a quella che è un'ingiustizia che da anni si palesa nei confronti di numerosi poliziotti.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, relativo all'*ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia*, stabiliva originariamente all'art. 21 che la promozione alla qualifica di Vice Sovrintendente, con ciò intendendo sia gli effetti economici che giuridici, veniva conferita a decorrere dalla data di conclusione del corso stesso.

In seguito tale articolo veniva abrogato e le norme relative all'immissione nel ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato completamente riviste. Ciò si verificava con il Decreto Legislativo 12 maggio 1995 n. 197 (RIORDINO DELLE CARRIERE DEL PERSONALE NON DIRETTIVO DELLA POLIZIA DI STATO), promulgato in attuazione della Legge 6 marzo 1992, n. 216, che, all'art. 3, aveva delegato il governo ad emanare decreti legislativi contenenti le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare, nonché del personale delle Forze armate, con esclusione dei dirigenti e direttivi e gradi corrispondenti, per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, *"allo scopo di conseguire una disciplina omogenea"*, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di stato, nonché le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

In particolare l'art. 2 di citato Decreto Legislativo 12 maggio 1995 n. 197 dopo aver previsto al comma 2 l'abrogazione degli articoli da 16 a 24 del D.P.R. 335/1982, che disciplinavano le funzioni, la nomina, le promozioni alle varie qualifiche del ruolo dei Sovrintendenti, nonché le modalità del concorso per l'accesso alla qualifica iniziale, del corso di formazione, la dimissione dallo stesso e la decorrenza della promozione, inseriva nello stesso, *"dopo l'art. 24, abrogato"*, gli artt. 24-bis, 24-ter, 24-quater, 24-quinquies, 24-sexies e 24-septies, che disciplinavano ex novo i citati argomenti.

In materia di *"IMMISSIONE NEL RUOLO DEI SOVRINTENDENTI"*, l'art. 24-quater ha quindi stabilito che

COMMA 1

“Alla qualifica iniziale del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato si accede mediante concorso interno per titoli ed esame scritto, consistente in risposte ad un questionario articolato su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale, e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata stabilita di norma non inferiore ai tre mesi, al quale è ammesso il personale del ruolo degli Agenti e Assistenti della Polizia di Stato che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:

- a) abbia riportato, nell'ultimo biennio, un giudizio complessivo non inferiore a buono;*
- b) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.”*

COMMA 2

“ I posti sono conferiti:

- a) nel limite del 70% di posti disponibili, agli Assistenti Capo;*
- b) nel limite del 30% dei posti disponibili, agli Assistenti, Agenti Scelti e Agenti che abbiano compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio.”*

COMMA 6

“Coloro che al termine del corso sono riconosciuti idonei conseguono la nomina a Vice Sovrintendente nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di fine dello stesso.”

Per quanto riguarda quindi gli effetti economici e giuridici, relativi alla nomina nella qualifica di Vice Sovrintendente del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato, la norma introdotta dal Decreto Legislativo 197/1995 non modificava quella preesistente in quanto confermava tali effetti a decorrere dalla data di conclusione del corso di formazione.

Così come per la Polizia di Stato, in ottemperanza alla delega di cui alla menzionata Legge 216/1992, anche gli ordinamenti del restante personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare, nonché del personale delle Forze armate, venivano modificati.

Ciò avveniva con il Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 196 *“in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate”*, con il Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 198 *“in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei Carabinieri”*, il Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 199 *“in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di Finanza”*, il Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 200 *“in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di Polizia Penitenziaria”*, e, per finire, con il Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 201 *“in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Forestale dello Stato”*.

I citati decreti legislativi hanno delineato, com'era peraltro richiesto dalla legge delega, una disciplina omogenea di tutto il personale del comparto sicurezza e difesa, sia per quanto concerne le carriere che le attribuzioni delle varie qualifiche.

Nello specifico del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato ed equiparati, con quei decreti legislativi, erano state determinate analoghe procedure di accesso per tutto il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, eguale durata del corso di formazione, ed identica decorrenza giuridica ed economica che si concretizzava alla fine del citato corso.

Successivamente al Decreto Legislativo 197/1995, e fino al 2000, sono stati emanati tre concorsi interni per l'accesso al ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato.

Il primo, indetto con D.M. del 18 gennaio 1997, era relativo a 1500 posti di Vice Sovrintendente, ed i vincitori hanno frequentato il 15° corso di aggiornamento e formazione; il secondo, indetto con D.M. del 31 luglio 1998, era relativo ad ulteriori 1500 posti, ed i vincitori hanno frequentato il 16° corso di aggiornamento e formazione per Vice Sovrintendente; il terzo, indetto con D.M. del 3 luglio 1999, era relativo a 2000 posti ed i vincitori hanno frequentato il 17° corso di aggiornamento e formazione per Vice Sovrintendente.

Per tutti quei nuovi Vice Sovrintendenti la decorrenza economica e giuridica è stata chiaramente quella dettata dall'art. 24-*quater* del D.P.R. 335/1982, e vale a dire dalla data di fine del corso di formazione.

I Vice Sovrintendenti della Polizia di Stato del 15°, 16° e 17° corso hanno poi subito un'ingiusta disparità di trattamento rispetto agli omologhi di altra Forza di Polizia anch'essa ad ordinamento civile.

Una sperequazione che non ha rispettato il *principio di omogeneità* ispiratore della Legge delega del 1992, e che oggi, con la presente, si chiede alle Illustrissime SS.LL. che venga definitivamente sanata!

Nel 2000 ed il governo viene nuovamente delegato a legiferare per quanto concerneva il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

L'art. 9 della Legge 31 marzo 2000, n. 78 ha delegato "ad emanare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei Decreti Legislativi 12 maggio 1995, nn. 196, 197, 198 e 199", e l'art. 8 della Legge 30 novembre 2000, n. 356 ha delegato "ad emanare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei Decreti Legislativi 12 maggio 1995, numeri 200 e 201", con la puntualizzazione, in entrambe le disposizioni, di attenersi "ai principi, ai criteri direttivi e alle procedure di cui all'articolo 3 della Legge 6 marzo 1992, n. 216", vale a dire, essenzialmente, che si doveva garantire una "disciplina omogenea".

Ciò si realizzava per la Polizia di Stato con il Decreto Legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, per il personale delle Forze armate con il Decreto Legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, per l'Arma dei Carabinieri con il Decreto Legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, per il personale del Corpo della Guardia di Finanza con il Decreto Legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, per il Corpo di Polizia Penitenziaria con il Decreto Legislativo 28 febbraio 2001, n. 76, e per il personale del Corpo Forestale dello Stato con il Decreto Legislativo 28 febbraio 2001, n. 87.

L'art. 2 del Decreto Legislativo n. 53/2001 ha modificato nuovamente quella che era la normativa inerente l'immissione nel ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato, sostituendo l'art. 24-quater del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, relativo all'*ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia*, con il seguente testo:

COMMA 1

"L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato avviene:

- a) *nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato agli Assistenti Capo che ricoprono, alla predetta data, una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti riservati per tale concorso;*
- b) *nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli ed esame scritto, consistente in risposte ad un questionario, articolato su domande tendenti ad accertare prevalentemente il grado di preparazione professionale, e successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale del ruolo degli Agenti e Assistenti che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio.*

(.)

COMMA 7

"I frequentatori che al termine dei corsi di cui ai comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale, conseguono la nomina a Vice Sovrintendente nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla successiva lettera b)."

Veniva quindi fatta una diversa ripartizione dei posti disponibili nei confronti del personale ammesso a partecipare al concorso, e veniva affermata una diversa decorrenza giuridica che adesso era stabilita nel "1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze", e non più, com'era fino ad allora, "dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo", al pari di quella economica.

Tale norma tuttavia era soggetta ad una deroga stabilita dallo stesso decreto legislativo nel CAPO II relativo alle DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI, ove, al comma 1 dell'art. 12, veniva stabilito che "nella prima applicazione del presente decreto, per i posti disponibili dal 31 dicembre 2000 al 31 dicembre 2004, le aliquote di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Sovrintendenti sono fissate (.) nel settanta per cento per il concorso di cui al medesimo articolo 24-quater, comma 1, lettera a), e nel trenta per cento per quello di cui alla successiva lettera b)" ed al successivo comma 2 che "per i concorsi da espletarsi per i posti disponibili al 31 dicembre 2000, l'Amministrazione è autorizzata ad articolare i corsi di formazione

secondo la ricettività degli istituti di istruzione, tenendo conto del numero degli ammessi ai corsi medesimi, fatta salva la decorrenza a tutti gli effetti della nomina a Vice Sovrintendente dalla data di conclusione del primo corso di formazione relativo al concorso per titoli”.

Quindi, in buona sostanza e soprattutto, si decideva che i vincitori del concorso per Vice Sovrintendenti per i posti disponibili al 31 dicembre 2000, e solo loro, avrebbero avuto una decorrenza giuridica nel grado pari a quella economica e cioè dalla fine del corso di formazione, piuttosto, come sarebbe stato per i concorsi a seguire, dal “1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze”.

Era una norma chiaramente iniqua che avrebbe penalizzato qualche migliaio di poliziotti vincitori di due concorsi, indetti nel 2003 e 2004, per l'accesso alla qualifica di Vice Sovrintendente, e che hanno frequentato i corsi 18° e 19° di formazione professionale, ma che, fortunatamente, non ha avuto il tempo di procurare effetti dannosi in quanto l'art. 36 comma 1 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 (*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*) ha provveduto a modificarla, sostituendo le parole “fatta salva la decorrenza a tutti gli effetti” con le seguenti altre: “fatta salva la decorrenza economica”.

Era stata quindi eliminata una deroga alla norma principe che, seppur valutando le non poche sperequazioni che si sono evidenziate nei testi dei decreti legislativi che hanno riordinato il personale non direttivo della varie Forze di polizia e delle Forze armate, non trovava eguali nei confronti di alcun altro.

Ma anche successivamente al menzionato art. 36 si è reso necessario un ulteriore intervento legislativo per impedire l'attuazione di qualcosa di ancor più aberrante.

Con D.M. del 30 gennaio 2003 è stato bandito un concorso interno a 3824 posti per la nomina alla qualifica di Vice Sovrintendente del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato e con decreto del 21 dicembre 2004 ne è stato bandito un altro per 1640 posti. Entrambi erano riferiti ai posti disponibili al 31 dicembre 2000 ed i vincitori hanno frequentato rispettivamente il 18° corso ed il 19° corso di formazione professionale.

Ebbene i citati vincitori di concorso, banditi nel 2003 e 2004, stavano scavalcando nel ruolo i vincitori del concorso indetto nel luglio 1999 ed il cui corso di formazione, il 17°, era terminato ben tre anni prima, l'8 maggio 2001! Ciò perché questi ultimi avevano goduto della precedente normativa che attribuiva loro la decorrenza giuridica dalla data della fine del corso, mentre i primi, i frequentatori del 18° e 19°, avrebbero goduto, in ottemperanza all'art. 24-*quater* del D.P.R. 335/92, così come modificato dall'art. 2 del Decreto Legislativo n. 53/2001, della decorrenza giuridica della nomina a Vice Sovrintendente al 1° gennaio 2000, “il 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze”.

Tale absurdità, che avrebbe visto vincitori di concorso indetti nel 2003 e 2004 avere una decorrenza giuridica nella qualifica di ben cinque mesi prima dei colleghi del corso precedente indetto nel 1999, pur avendo frequentato il corso diversi anni dopo di quelli, è stata scongiurata dall'art. 5-*ter* del Decreto Legge 10 settembre 2004, n. 238, coordinato con la Legge di conversione 5 novembre 2004, n. 263, recante “Misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli Ispettori delle Forze di polizia e altre disposizioni concernenti il personale della Polizia di Stato e i consigli della rappresentanza militare” che dopo il comma 2 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, e successive modificazioni, ha aggiunto il seguente comma 2-*bis*: “Per i vincitori del concorso interno, per titoli ed esame scritto, a 2.000 posti per l'accesso al corso di aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla qualifica di Vice Sovrintendente del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto in data 3 luglio 1999, la decorrenza giuridica della nomina è anticipata, senza alcun effetto economico anche ai fini della promozione alle qualifiche di Sovrintendente e di Sovrintendente Capo, al 31 dicembre 2000”.

Analoga situazione si sarebbe verificata con gli omologhi Vice Sovrintendenti del Corpo Forestale dello Stato ma nei confronti di tale forza di polizia il legislatore ebbe maggiore accortezza inserendo una norma che avrebbe scongiurato il verificarsi di una situazione speculare a quella della Polizia di Stato.

Com'era stato fatto per il personale della Polizia di Stato con il Decreto Legislativo 197/1995, e così anche per le altre Forze di polizia e Forze armate con altri decreti, anche il personale del Corpo Forestale dello Stato, con il Decreto Legislativo 12 maggio 1995 n. 201, si era visto difatti regolamentare, al fine di garantire una “disciplina omogenea”, il proprio ordinamento relativamente, tra le altre cose, alle funzioni, la nomina, le promozioni alle varie qualifiche del ruolo dei Sovrintendenti, nonché le modalità del concorso per l'accesso alla qualifica iniziale, del corso di formazione, la dimissione dallo stesso e la decorrenza della promozione.

E così come per il personale della Polizia di Stato che accedeva alla qualifica di Vice Sovrintendente, anche a quello del Corpo Forestale dello Stato che acquisiva detta qualifica era stata conferita decorrenza giuridica dalla data della fine del relativo corso di formazione.

Con il Decreto Legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, il provvedimento che ha emanato disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Forestale dello Stato, il legislatore, com'era stato per la Polizia di Stato, ha disposto che la decorrenza giuridica dovesse avvenire *"dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento"* ed ha poi precisato, all'art. 32 comma 1, che tale disposizione si applica *"anche ai concorsi banditi successivamente al 1° settembre 1995"*.

Quindi, con decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato del 19 aprile 2002, i Vice Sovrintendenti del Corpo Forestale dello Stato vincitori dei concorsi per esami indetti dopo il riordino del 1995, hanno ottenuto la retrodatazione della decorrenza giuridica al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono state individuate le vacanze di organico.

In buona sostanza, cioè, 196 Vice Sovrintendenti del Corpo Forestale dello Stato, la cui decorrenza nel ruolo era a tutti gli effetti dal 15 marzo 2000 (termine del corso di formazione), con il sopra citato decreto hanno ottenuto la retrodatazione della decorrenza giuridica al 1° gennaio 1998, evitando così di essere scavalcati dai colleghi del concorso per soli titoli ex Decreto Legislativo 87/2001 (l'omologo del Decreto Legislativo 53/2001 per la Polizia di Stato) indetto in data posteriore, ed evitando di ritrovarsi con un'anzianità di un solo giorno superiore ai vincitori dei concorsi successivi, seppur emanati a distanza di anni e seppur questi avevano frequentato un corso di formazione anni dopo il loro, com'è invece ingiustamente accaduto per il personale della Polizia di Stato che aveva frequentato il 17° corso di formazione per Vice Sovrintendenti.

Oggi infatti i Vice Sovrintendenti della Polizia di Stato che avevano vinto un concorso bandito nel luglio 1999 ed il cui corso di formazione professionale era terminato l'8 maggio 2001, si trovano ad avere un'anzianità nella qualifica di un solo giorno superiore ai pari grado vincitori di concorsi banditi nel 2003 e 2004 ed i cui corsi di formazione sono iniziati nel luglio 2004.

Questo perché per la Polizia di Stato, così com'è stato fatto per il Corpo Forestale dello Stato, non è stata inserita, nel citato Decreto Legislativo 53/2001, una norma che estendeva la decorrenza giuridica, *"dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento"*, per coloro che acquisivano tale qualifica di Vice Sovrintendente *"anche ai concorsi banditi successivamente al 1° settembre 1995"*.

Considerata pertanto, Illustrissimi Senatori e Deputati, l'assoluta omogeneità di situazioni, considerata la *ratio* del riordino del 1995 e le integrazioni del 2001 che prevedevano di perequare ed equiordinare i ruoli e le qualifiche delle Forze di polizia, si ritiene doveroso intervenire con un provvedimento normativo finalizzato alla perequazione delle sopra elencate discrasie.

Si chiede, pertanto, un intervento legislativo che stabilisca, com'è già accaduto per il personale del Corpo Forestale dello Stato, che la retrodatazione al 1° gennaio dell'anno successivo a quello delle vacanze di organico accertate venga applicata anche ai corsi 15° 16° e 17° Vice Sovrintendenti della Polizia di Stato, estendendo, così, il principio di annualità introdotto dal Decreto Legislativo 53/2001 anche ai precedenti pari qualifica.

Tale richiesta è quindi avanzata per ristabilire i comuni principi di logica, equità, ragionevolezza e buona amministrazione ed anche per ristabilire la corretta anzianità in ruolo anche in considerazione delle future valutazioni per meriti comparativi e per le selezioni concorsuali, nonché per l'esiguità dei costi derivanti, che di seguito veniamo a specificare.

Dettaglio economico:

Con la retrodatazione dal dicembre 1998 al 1° gennaio 1996 della decorrenza giuridica del 15° corso di formazione per Vice Sovrintendenti della Polizia di Stato, si verifica per gli interessati l'anzianità in ruolo di 11 anni e 9 mesi in luogo dei quasi 9 fino ad oggi maturati; tale modifica non comporta aggravii di spesa poiché non ci sono aumenti di parametro stipendiale (prossimo aumento al compimento del 14° anno di anzianità in ruolo con l'avanzamento alla qualifica di Sovrintendente Capo).

Con la retrodatazione dal 6 ottobre 2000 al 1° gennaio 1998 della decorrenza giuridica del 16° corso di formazione per Vice Sovrintendenti della Polizia di Stato, si verifica per gli interessati l'anzianità in ruolo di 9 anni e 9 mesi in luogo dei 7 fino ad oggi maturati; tale modifica non comporta aggravii di spesa poiché non ci sono aumenti di parametro stipendiale (prossimo aumento al compimento del 14° anno di anzianità in ruolo con l'avanzamento alla qualifica di Sovrintendente Capo).

La retrodatazione dal 31 dicembre 2000 al 1° gennaio 1999 della decorrenza giuridica per i Vice Sovrintendenti della Polizia di Stato del 17° corso di formazione, non comporterebbe aggravii di spesa, poiché al prossimo 31 dicembre 2007 i predetti acquisirebbero comunque la qualifica di Sovrintendente (prossimo aumento al compimento del 14° anno di anzianità in ruolo con l'avanzamento alla qualifica di Sovrintendente Capo).

La richiesta di equità, che è avanzata da anni da parte dei colleghi che hanno frequentato il 15°, 16° e 17° corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di Vice Sovrintendente del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato, qui illustrata e sostenuta da tempo dal Sindacato di Polizia Co.I.S.P., è senz'altro condivisibile e meritevole di una Vostra serena e ponderata valutazione.

Voglia ognuna delle SS.LL. Illustrissime fare un gesto forte e concreto affinché venga realizzato un provvedimento perequativo condiviso, fortemente sentito e lungamente atteso da una categoria di lavoratori del delicato Comparto Sicurezza .

La soluzione alla problematica potrebbe già trovare soluzione con un "emendamento alla Legge Finanziaria per il 2008" che le SS.LL. potrebbero farsi carico di proporre e votare positivamente, ed il cui testo dovrebbe essere il seguente:

Emendamento alla Legge Finanziaria per il 2008

al Capo XXIX (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO) è aggiunto il seguente art. 95 bis:

All'articolo 24-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, relativo all'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, è aggiunto il seguente comma 7 bis "Le disposizioni relative alla decorrenza giuridica indicate al precedente comma si applicano anche ai concorsi banditi successivamente al 1° settembre 1995".

Con profonda stima.

Il Segretario Generale del Co.I.S.P.
Franco Maccari